



**Volantino – 1° gennaio 2022**

---

## **Restituzione dell'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti per veicoli adibiti alla preparazione di piste**

### **In generale**

Nel caso di carburanti impiegati in veicoli adibiti alla preparazione di piste alle sottostanti condizioni, l'imposta sugli oli minerali (di seguito imposta) viene restituita.

Sono considerati tali i veicoli cingolati idonei alla preparazione e alla protezione di piste da sci e da snowboard, snowpark, piste da sci di fondo, piste per slitte e sentieri invernali; rientrano in questa categoria anche le slitte a motore e i quad cingolati. Tutti i veicoli ruotati quali trattori ed escavatori sono esclusi dal diritto alla restituzione, anche se impiegati per i summenzionati scopi.

In linea di massima, gli additivi, i biocarburanti fruente di agevolazioni fiscali nonché le quote biogene in miscele di carburanti fruente di agevolazioni fiscali non danno diritto alla restituzione dell'imposta. Le quote biogene fino al 7 per cento per l'olio diesel e fino al 5 per cento per la benzina sono invece tollerate e non devono essere detratte dalla quantità che dà diritto alla restituzione.

### **Beneficiari**

L'imposta è restituita ai gestori di veicoli adibiti alla preparazione di piste.

### **Registrazioni**

La quantità di carburanti consumati per lo scopo fruente di agevolazione fiscale deve essere comprovata. A tal fine per ogni veicolo adibito alla preparazione di piste devono essere effettuati rilevamenti separati (controlli del consumo) sul genere e sulla quantità di carburante consumato. Le registrazioni devono contenere almeno i seguenti dati:

- cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento all'inizio e alla fine del periodo di restituzione;
- prestazione lavorativa (chilometri percorsi od ore di funzionamento);
- identificazione univoca e non modificabile del veicolo adibito alla preparazione di piste (p. es. numero di telaio o di serie).

Al termine di ogni periodo di domanda occorre concludere i controlli del consumo. I totali mensili di tutti i controlli del consumo devono essere riportati nella «Ricapitolazione del consumo di carburante di veicoli adibiti alla preparazione di piste» (mod. 47.36). Al posto delle ricapitolazioni, è possibile allegare anche propri elenchi, che devono contenere almeno i dati del modulo pubblicato dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Se la prova delle quantità di carburante impiegate non può essere adottata nella forma prescritta, la restituzione non è concessa.

### **Domanda**

I beneficiari devono presentare la domanda (mod. 47.35) insieme alle ricapitolazioni (mod. 47.36) all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, 3003 Berna. La domanda può vertere su un periodo compreso tra uno e dodici mesi.

Non sussiste più alcun diritto alla restituzione per carburanti consumati oltre due anni prima della presentazione della domanda, a contare dal primo giorno del mese nel quale la domanda perviene all'UDSC.

I documenti importanti per la restituzione vanno custoditi per cinque anni e, su richiesta, presentati all'UDSC.

### Aliquote di restituzione

Le aliquote di restituzione si calcolano sulla base della parte d'imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale. Si compone come segue:

Imposta (in franchi ogni 100 litri a 15° C)	Fino al 31.12.2020		Dall'1.1.2021	
	Benzina	Olio diesel	Benzina	Olio diesel
Supplemento fiscale sugli oli minerali	30.00	30.00	31.52	31.46
Imposta sugli oli minerali	24.58	26.15	25.82	27.42
<b>Importo totale lordo restituito</b>	<b>54.58</b>	<b>56.15</b>	<b>57.34</b>	<b>58.88</b>

Aliquote di restituzione per altri generi di carburante su richiesta.

### Calcolo e versamento

L'importo della restituzione viene calcolato sulla base della quantità di combustibile consumato e della relativa aliquota di restituzione applicabile al genere di carburante.

Da tale importo viene dedotto un emolumento (5 % dell'importo della restituzione, minimo fr. 30.–, massimo fr. 500.– per restituzione). Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

### Controlli aziendali

L'UDSC è autorizzato a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla LIOM.

### Basi legali

[Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(LIOM; RS 641.61\)](#)

[Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(OIOM; RS 641.611\)](#)

[Ordinanza del 1° luglio 2020 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel \(RS 641.613\)](#)

[Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini \(RS 631.035\)](#)

### Informazioni

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail: [var@bazg.admin.ch](mailto:var@bazg.admin.ch)).